



AMIA VERONA SPA- AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 - Fax 045 8069027
www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it – amia.verona@cmail.autenticazione.it - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € 12.804.138,00 - C.F. e P.IVA 02737960233
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società AGSM AIM Verona Spa Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL PIANO
DI MONITORAGGIO E CONTROLLO AI SENSI
DELLA L.R.3/2000, DGRV 242/2010, DLGS 152/2006
E SS.MM.II. - DI AMIA VERONA SPA – VIA
AVESANI,31 E UNITA' LOCALE PRESSO
IMPIANTO DI CA' DEL BUE – VIA MATOZZE 95/A
PER UN PERIODO DI 2 ANNI
(ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016)

Num. Gara 8681935

CIG 93628937B9

Fascicolo gara : Tender_65

Rfq : _91

IL R.U.P.
(Ennio Cozzolotto)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1) Oggetto, durata e importo dell'appalto

La procedura di gara disciplinata dal presente capitolato ha per oggetto l'applicazione del Piano di Monitoraggio e Controllo di Amia Verona – via B.Avesani, 31 e l'impianto di Cà del Bue- via Matozze 95/A.

L'affidamento del servizio in oggetto avrà durata di **2 anni** a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. La stazione appaltante si riserva la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto con l'impresa aggiudicataria, qualora venisse a scadere il contratto di affitto dell'impianto di termovalorizzazione di Cà del Bue in essere fra Amia Verona spa e Agsm-Aim Spa, o in caso di mancato rinnovo o sospensione di provvedimenti autorizzativi da parte degli enti preposti; in tal caso l'aggiudicataria nulla avrà a pretendere da questa S.A.

L'importo complessivo a base d'asta dell'appalto viene stimato in € **50.400,00+IVA**, oltre ad € 200,00 relativi agli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso, per un importo totale dell'appalto pari ad € **50.600,00+IVA**.

Il corrispettivo d'offerta prodotto dall'Appaltatore si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

In considerazione delle trasformazioni societarie in corso nel Gruppo AGSM AIM S.p.A. di cui questa S.A., attualmente, fa parte, si prevede sin d'ora la facoltà per la stessa di trasferire e cedere il contratto oggetto della presente gara a diversa società, sia essa appartenente al Gruppo di cui sopra, sia essa società cd. "in house", ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici). A tale riguardo l'Aggiudicatario presta sin d'ora il proprio consenso.

Art. 2) Descrizione e modalità del servizio

Il servizio dovrà essere svolto dall'aggiudicataria con autonomia organizzativa e gestione a proprio rischio, con l'impiego di personale e risorse organizzative adeguate a garantire una corretta ed efficace funzionalità del servizio medesimo.

Il servizio riguarda l'applicazione del Piano di Monitoraggio come previsto dalla normativa vigente per la sede di Amia Verona e l'impianto di Cà del Bue.

Parte Tecnica:

IMPIANTO CA' DEL BUE Via Matozze 95/A

AMBITO E CONTROLLO:

-Recinzioni, pulizia e viabilità interna ed esterna:

-Verifica della presenza e dell'integrità delle recinzioni, verifica del mantenimento delle migliori condizioni di pulizia e viabilità all'interno dell'impianto e nelle aree limitrofe ad esso.

Frequenza: quindicinale

-Stato del sistema di captazione delle acque meteoriche:

-Verifica delle condizioni del sistema di captazione delle acque meteoriche, costituito da caditoie poste lungo le strade interne e i piazzali, esclusi il piazzale di conferimento antistante la fossa e l'area occupata dalla sezione energetica, le cui caditoie conferiscono i reflui verso il Depuratore di Verona.

Frequenza: quindicinale

-Stato dei Presidi Ambientali:

-Verifica delle condizioni e dell'operatività dei presidi ambientali (piezometri, analizzatori delle emissioni...)

Frequenza: mensile

GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE:

-Registro Carico/Scarico:

-Verifica della tenuta, aggiornamento e corretta compilazione del registro; esame di congruità dei rifiuti conferiti in impianto rispetto all'autorizzazione all'esercizio.

Frequenza: mensile.

-Quaderno di manutenzione:

Presenza, aggiornamento e corretta compilazione del quaderno di manutenzione generale dell'impianto.

Frequenza: mensile

-Altra documentazione amministrativa:

-Presenza della documentazione amministrativa:

autorizzazione all'esercizio;

autorizzazione allo scarico delle acque;

presenza e rinnovo assicurazione R.C.I. e delle idonee garanzie finanziarie;

Frequenza: annuale

-Registri sala controllo:

-Verifica della tenuta, aggiornamento e corretta compilazione dei registri di sala controllo relativo all'impianto di selezione e all'impianto di trattamento acque.

Frequenza : quindicinale.

-Esame documentale di sicurezza e igiene del lavoro:

-Verifica della presenza e conformità della documentazione prevista dalla normativa vigente in merito alla sicurezza ed igiene sul lavoro secondo la normativa vigente.

Frequenza: bimestrale

Sicurezza sul lavoro:

-Controllo dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione programmate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); per quanto riguarda l'impianto Cà del Bue in base alla tipologia prevista dalla normativa.

-Frequenza: mensile, nel corso di un anno verranno verificati tutti i parametri di controllo.

La verifica della corretta esecuzione del PMC da parte del soggetto "verificatore esterno" consiste nell'effettuazione delle seguenti attività:

- presa visione degli elaborati di progetto, delle modalità di esecuzione delle opere di progetto, delle caratteristiche dei materiali impiegati, dello stato di attuazione delle opere e della conformità al progetto approvato, nonché della gestione tecnico-amministrativa dell'impianto;
- analisi dei controlli effettuati dall'azienda, in base a quanto pianificato nel PMC e in funzione di esigenze o necessità specifiche, mediante presa visione:
 - degli strumenti di registrazione utilizzati (registri, quaderni, moduli, ecc.);
 - dei rapporti di prova relativi ad accertamenti analitici effettuati sui rifiuti in uscita e sulle matrici ambientali da laboratorio interno od esterno, al fine di verificare la conformità degli stessi ai limiti prescritti;
 - dei documenti previsti per legge (registri di carico/scarico, formulari di identificazione, ecc.), allo scopo di verificarne la corretta tenuta;
- intervista al "tecnico responsabile" dell'impianto, al fine di recepire informazioni sulle eventuali non conformità verificatesi e sulle modalità di trattamento;
- sopralluogo periodico in impianto al fine di verificare le modalità di gestione operativa di alcuni aspetti (depositi rifiuti, depositi sostanze pericolose, stato dell'impianto, presenza di emissioni odorigene, ecc.).

La frequenza con cui vengono effettuate le verifiche periodiche della corretta esecuzione del PMC da parte del soggetto "verificatore esterno" sono riportate di seguito:

Attività	Periodicità minima
verifiche periodiche della corretta esecuzione del PMC da parte del soggetto "verificatore esterno"	Quindicinale

Con riferimento, qui di seguito si riassumono le attività svolte dal soggetto "verificatore esterno":

Rif. PMC	Attività	Frequenza (attività – report)
1.1.1 - Rifiuti in	Acquisizione ed elaborazione dati forniti	Mensile - Semestrale

Rif. PMC	Attività	Frequenza (attività – report)
ingresso	dal gestore.	
1.1.2 - Analisi rifiuti in ingresso	Acquisizione ed elaborazione dati forniti dal gestore.	Trimestrale - Semestrale
1.1.3 - Rifiuti prodotti	Acquisizione ed elaborazione dati forniti dal gestore.	Semestrale
1.1.4 - Analisi rifiuti prodotti CSS	CSS – Acquisizione dei certificati analitici prodotti dal laboratorio a cui il gestore affida l'analisi e verifica il rispetto dei parametri previsti da normativa riportando i risultati nella relazione tecnica semestrale.	Trimestrale - Semestrale
1.2.1 - Risorse idriche	Acquisizione ed elaborazione dati forniti dal gestore.	Annuale - Annuale
1.3.1 - Energia consumata	Acquisizione ed elaborazione dati forniti dal gestore.	Annuale - Annuale
1.4.1 - Consumo combustibili	Acquisizione ed elaborazione dati forniti dal gestore.	Annuale - Annuale
1.5.1 - Consumo di materie	Acquisizione ed elaborazione dati forniti dal gestore.	Annuale - Annuale
1.6.2 - Inquinanti monitorati (Matrice aria)	Acquisizione ed elaborazione dati forniti dal gestore.	Annuale - Annuale
1.6.3 – Monitoraggio emissioni diffuse (odori)	Acquisizione ed elaborazione dei dati forniti dal gestore, rilevati nella verifica speditiva su 6 punti della presenza odori (fiale colorimetriche) e polveri (visiva).	Mensile - Semestrale
1.6.4 – Parametri meteo climatici	Acquisizione ed elaborazione dati forniti dal gestore.	Semestrale - Semestrale
1.7.2 – Inquinanti monitorati (Emissioni in acqua)	Acquisizione ed elaborazione dati forniti dal gestore.	Semestrale - Semestrale
1.8.1 – Acque di falda	Acquisizione ed elaborazione dati forniti dal gestore.	Mensile - Semestrale

Rif. PMC	Attività	Frequenza (attività – report)
1.9.1 – Impatto Acustico	Acquisizione ed elaborazione dati forniti dal gestore sulle misure speditive mensili del livello del rumore su 14 punti (tramite fonometro portatile (classe 2).	Mensile - Semestrale
2.2.1 – Accettazione dei rifiuti	Verifica del rispetto dei limiti dello stoccaggio istantaneo.	Quindicinale - Semestrale
Gestione documentazione	Verifica presenza, aggiornamento e corretta compilazione di: <ul style="list-style-type: none"> • Registro C/S (controllo a campione congruenza dati Registro e formulari; verifica ammissibilità rifiuti conferiti); • Quaderno di manutenzione ; • Registro sala controllo (quantitativo lavorato su ogni linea; fluff prodotto); • Registro impianto di trattamento acque 	Quindicinale - Semestrale
Efficienza ambientale	Verifica visiva della presenza di: <ul style="list-style-type: none"> • Polveri all'esterno dell'impianto; • Spandimenti di percolato all'esterno dell'impianto; • Materiale aerodisperso all'esterno dell'impianto • Presenza di insetti e/o altri animali molesti Verifica diretta presenza odori	Quindicinale - Semestrale

Le non conformità riscontrabili possono riguardare:

- l'esecuzione delle attività di monitoraggio e controllo;
- l'accesso ai principali dati di funzionamento e ai risultati delle campagne di monitoraggio;
- la gestione della documentazione amministrativa e degli obblighi da questa derivanti;
- la gestione dei rischi per l'ambiente e dei disagi per la popolazione;
- l'addestramento del personale impiegato nella gestione dell'impianto.

Le non conformità possono essere suddivise due diversi livelli:

- “Non conformità di livello 1”: si tratta di non conformità relative ad aspetti giudicati sostanziali della progettazione o della gestione dell'impianto ovvero che incidono in qualunque modo sulla sicurezza ambientale o sulla salute delle persone. In questo caso il Referente della Ditta è obbligato ad attuare

immediatamente tutte le azioni previste dal PMC nonché dalle norme di legge vigenti.

- “*Non conformità di livello 2*”: si tratta di “non conformità” preliminarmente individuate nel PMC ovvero intervenute nel corso della gestione e diverse da quelle del punto precedente per le quali il “verificatore esterno” può autonomamente invitare il gestore dell’impianto al ripristino delle condizioni previste

Oltre alle “Non Conformità”, nel corso dei sopralluoghi di verifica dell’attuazione del PMC possono essere rilevate “*Osservazioni*”: trattasi di proposte di miglioramento che se attuate da parte della ditta possono contribuire a ridurre i rischi di insorgenza delle Non conformità precedentemente descritte.

Principali dati di funzionamento, risultati delle campagne di monitoraggio e modalità di accesso agli stessi

I principali dati di funzionamento e i risultati delle campagne di monitoraggio sono desumibili:

- dai rapporti tecnici periodici redatti dal responsabile dell’esecuzione del PMC, contenenti:
 - gli esiti delle verifiche sulla corretta esecuzione del PMC;
 - l’andamento dei diversi parametri analizzati, evidenziando gli eventuali trend negativi a prescindere dal superamento o meno dei limiti previsti dalla norma;
- *secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 29-decies, comma 2*: dal report annuale contenente le informazioni e i dati ottenuti dal monitoraggio svolto dall’azienda durante l’anno, opportunamente registrati e/o conservati dall’azienda, e trasmessi all’ente competente, al Comune interessato e al Dipartimento ARPAV Provinciale di competenza;
- dalle relazioni non tecniche periodiche e sintetiche volte a fornire informazioni sull’impianto agli interessati (con particolare riferimento al gestore dell’impianto).

L’accesso ai dati di funzionamento e ai risultati delle campagne di monitoraggio per i soggetti interessati è possibile con esclusivo riferimento alle relazioni non tecniche periodiche e sintetiche, di cui il gestore deve assicurare:

- i contenuti minimi;
- la facile consultazione;
- l’adeguatezza di foto e grafici esplicativi del funzionamento dell’impianto;
- la reperibilità presso la sede legale del Gestore;
- l’aggiornamento almeno annuale.

Sono di seguito riassunte le modalità di comunicazione e divulgazione dei dati da parte del gestore dell’impianto:

COMUNICAZIONE ESTERNA	Gestore		Controllore indipendente		Formato	Possibili destinatari
	Competenza	Frequenza	Competenza	Frequenza		

COMUNICAZIONE ESTERNA	Gestore		Controllore indipendente		Formato	Possibili destinatari
	Competenza	Frequenza	Competenza	Frequenza		
Verbale di sopralluogo “verificatore esterno”	-	-	x	Quindicinale	Digitale (pdf)	Gestore
Relazione tecnica	-	-	x	Semestrale	Cartaceo o Digitale (pdf)	Regione, Provincia, Comune, ARPAV
Report divulgativo	x	Annuale	x	Annuale	Digitale (pdf)	Cittadinanza, Regione, Provincia, Comune, ARPAV
Foglio elettronico contenente i dati di autocontrollo	x	Annuale	-	-	Digitale (pdf-xls)	Comune, Provincia, ARPAV
Relazione Tecnica di commento ai dati contenuti nel precedente foglio elettronico	x	Annuale	-	-	Digitale (pdf)	Comune, Provincia, ARPAV

IMPIANTO AMIA SEDE – Via B. Avesani,31

Parte Tecnica:

GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Registro di carico e scarico

-Verifica della tenuta, aggiornamento e corretta compilazione del registro
Frequenza: mensile

Quaderno di manutenzione

-Presenza, aggiornamento e corretta compilazione del quaderno di manutenzione generale dell'impianto.
Frequenza mensile

Altra documentazione amministrativa:

-Presenza della documentazione amministrativa:
autorizzazione integrata ambientale A.I.A.;
presenza e rinnovo assicurazione R.C.I. e delle idonee garanzie finanziarie;

Frequenza: semestrale/annuale

Documentazione di autocontrollo:

-Presenza ed aggiornamento della documentazione inerente l'attività di autocontrollo eseguita dal personale interno nelle varie sezioni impiantistiche.

Frequenza: mensile.

Formazione del personale:

-Verifica dell'esecuzione e registrazione della formazione del personale.

Frequenza: mensile

Verifica del piano di sicurezza e emergenza:

-Verifica e conformità del piano di sicurezza e emergenza rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

Frequenza: semestrale / annuale

AMBITO E CONTROLLO:

-Recinzioni, pulizia e viabilità interna ed esterna:

-Verifica della presenza e dell'integrità delle recinzioni, verifica del mantenimento delle migliori condizioni di pulizia e viabilità all'interno dell'impianto e nelle aree limitrofe ad esso.

Frequenza: mensile

-Stato del sistema di captazione delle acque meteoriche:

-Verifica delle condizioni del sistema di captazione delle acque meteoriche, costituito da caditoie poste lungo le strade interne e i piazzali.

Frequenza: mensile

-Stato e operatività della pesa:

-Verifica dello stato e funzionalità della pesa ed esecuzione della taratura da parte di ditte specializzate.

Frequenza: mensile

Manutenzione del sistema antincendio e del sistema di illuminazione:

-Verifica dell'esecuzione periodica delle operazioni di controllo e manutenzione al sistema antincendio ed al sistema di illuminazione.

Frequenza: mensile

Stato della vasca di raccolta di eventuali percolati:

-Verifica delle condizioni della vasca di raccolta di eventuali percolati e della funzionalità dell'indicatore di livello

Frequenza: mensile

CENTRO DI STOCCAGGIO E SELEZIONE RSU - RSA:

Stato delle piazzole e containers:

-Verifica dello stato del piazzale e containers per la raccolta dei rifiuti.

Frequenza: mensile.

Modalità di stoccaggio rifiuti:

-Controllo delle modalità di stoccaggio dei rifiuti.

Frequenza: mensile.

Conformità dei rifiuti stoccati:

-Controllo della conformità del rifiuto stoccato in relazione all'elenco delle tipologie di rifiuto autorizzate.

Frequenza: mensile.

Stato del sistema di raccolta di eventuali percolati e acque di lavaggio:

-Verifica delle condizioni del sistema di raccolta di eventuali percolati e acque di lavaggio, costituito da caditoie poste all'interno dell'area occupata dal centro di stoccaggio e selezione RSU – RSA.

Frequenza: mensile

Stato della pavimentazione dell'area del centro di stoccaggio e della zona di movimentazione dei mezzi:

-Controllo delle condizioni della pavimentazione dell'area occupata dal centro di stoccaggio e selezione RSU RSA e della zona di movimentazione dei mezzi.

Frequenza: mensile

CENTRO DI STOCCAGGIO R.U.P.:

Stato del capannone di stoccaggio:

-Controllo dello stato generale del capannone di stoccaggio.

Frequenza: mensile

Stato dei contenitori dei rifiuti:

-Controllo dello stato dei contenitori dei rifiuti all'interno del capannone di stoccaggio R.U.P.
Frequenza: mensile

Modalità di stoccaggio dei rifiuti:

-Controllo delle modalità di stoccaggio dei rifiuti.
Frequenza: mensile

Conformità dei rifiuti stoccati:

-Controllo della conformità del rifiuto stoccato in relazione all'elenco delle tipologie di rifiuto autorizzate.
Frequenza: mensile.

Stato del sistema di raccolta di eventuali percolati e acque di lavaggio:

-Controllo delle condizioni del sistema di raccolta di eventuali percolati e acque di lavaggio, costituito da caditoie poste all'interno del capannone di stoccaggio RUP.
Frequenza: mensile

Stato della pavimentazione dell'area del centro di stoccaggio e della zona di movimentazione dei mezzi:

-Controllo delle condizioni della pavimentazione del capannone di stoccaggio RUP.
Frequenza: mensile

RISCHI PER L'AMBIENTE E DISAGI PER LA POPOLAZIONE

Controllo della qualità dell'aria :

-Controllo della qualità dell'aria sia all'interno che all'esterno dell'impianto, mediante fiale colorimetriche a lettura diretta (standard UNI EN 1231/99) su classi comprendenti composti odorigeni.

Frequenza: mensile

Consegna degli elaborati:

-i verbali di sopralluogo mensili saranno inviati via e.mail in formato PDF;
-le relazioni tecniche semestrali e annuali dovranno essere rese disponibili in 3 copie cartacee +cd in formato PDF;
-report divulgativo annuale dovrà essere reso disponibile in 3 copie cartacee +cd in formato PDF;

Il servizio richiesto dovrà essere eseguito da personale qualificato, secondo la DGRV 242/2010, in numero adeguato alle effettive necessità del momento.

L'impresa nominerà un proprio referente che, per ogni questione legata al servizio oggetto della presente procedura di gara, farà riferimento al Responsabile operativo di Amia; tale referente dovrà confrontarsi esclusivamente con i tecnici dell'Amia, presenti sul posto per il coordinamento generale dei servizi, salvo diversa disposizione da parte di Amia.

CONDIZIONI DELL'OFFERTA:

-il contratto avrà durata di due anni, il prezzo offerto in caso di accettazione resterà invariato per tutta la durata contrattuale

DETTAGLIO OFFERTA IMPIANTO DI CA' DEL BUE:

Oggetto contratto	N° Frequenze	Importo Frequenza	Totale
Controllo applicazione del piano di monitoraggio come da elenco sopracitato nella parte tecnica.	48	€ 800,00	€ 38.400,00
<u>TOTALE GENERALE</u>			<u>€ 38.400,00</u>

DETTAGLIO OFFERTA SEDE AMIA:

Oggetto contratto	N° Frequenze	Importo Frequenza	Totale
Controllo applicazione del piano di monitoraggio come da elenco sopracitato nella parte tecnica	24	€ 500,00	€ 12.000,00
<u>TOTALE GENERALE</u>			<u>€ 12.000,00</u>

TOTALE COMPLESSIVO ECONOMICO:

Totale Generale importo di gara	<u>€ 50.400,00</u>
---------------------------------	---------------------------

-L'appalto sarà assegnato ai sensi dell'art.95 comma 4 lett.c) del D.lgs. 50/16 alla ditta che avrà presentato la percentuale di ribasso più alta.

Art. 3 – Subappalto

L'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii (aggiornato alla L. 238 del 23 dicembre 2021 c.d. "legge europea").

La ditta concorrente, in sede di offerta, deve dichiarare la volontà di subappaltare, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici, indica i servizi o le parti della fornitura che intende subappaltare utilizzando l'apposita sezione del DGUE.

I subappaltatori devono possedere i requisiti richiesti per partecipare alla procedura.

IN MANCANZA DI TALI INDICAZIONI IL SUBAPPALTO È VIETATO.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, Codice degli Appalti come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, la stazione appaltante ha individuato le prestazioni oggetto del contratto da eseguirsi a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, nella percentuale del 90 % del servizio.

La stazione appaltante ha individuato la prestazione da eseguirsi a cura dell'aggiudicatario nella quota minima del 90 % dell'importo del servizio poiché, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, tale percentuale garantisce:

- che il livello qualitativo richiesto sia raggiunto attraverso una preponderante prestazione dell'impresa aggiudicataria caratterizzata dal rispetto delle tempistiche previste;
- un servizio di importanza fondamentale per poter garantire la piena continuità del servizio di natura pubblica svolto dalla stazione appaltante;
- l'individuazione di un aggiudicatario con un'adeguata struttura aziendale ed il possesso di specifici requisiti, tali da assicurare un grado di certezza nell'esecuzione del servizio;
- un confronto diretto con l'aggiudicatario quale principale contraente contrattuale, anche in relazione ad eventuali particolari necessità che dovessero sopravvenire, in un particolare momento di transizione aziendale;
- il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell'impresa aggiudicataria, con limitazione della delega a terzi della prestazione, alla luce dei criteri di partecipazione e di esecuzione richiesti dalla stazione appaltante nei documenti della procedura;
- il rispetto dell'autonomia organizzativa dell'appaltatore che potrà comunque decidere di subappaltare le prestazioni indicate entro la quota subappaltabile;
- un più elevato grado di controllo e verifica degli eventuali obblighi di sicurezza applicabili dagli operatori coinvolti e dai propri dipendenti;

Alla luce di quanto sopra, non potrà essere subappaltabile una quota maggiore rispetto alla percentuale del 10 % dell'importo posto a base di gara.

In ogni caso il subappalto dovrà essere autorizzato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105 del Codice degli appalti. L'eventuale risoluzione del contratto con l'operatore economico aggiudicatario, determina il conseguente scioglimento dell'eventuale contratto di subappalto.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/2016.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed anche alle società consortili.

È fatto divieto all'impresa aggiudicataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto senza previa autorizzazione scritta da parte di Amia Verona S.p.A., pena la decadenza dell'aggiudicazione. Trova applicazione l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4) Oneri relativi al personale

L'impresa dovrà assumere e/o impiegare nel servizio oggetto del presente incarico personale in regola con gli inquadramenti previsti dal vigente CCNL di categoria, secondo quanto indicato dai rispettivi statuti sociali e dalla vigente normativa di settore (se cooperativa, si richiama, in particolare, il contenuto della Legge 3 aprile 2001, n° 142, e ss. mm. ed ii.).

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 agosto 2007, n° 123, il personale occupato dall'impresa deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento, pena l'immediato allontanamento dal posto di lavoro. L'impresa, attraverso il proprio referente del servizio, è, altresì, tenuta a comunicare ed a documentare, su richiesta, il numero e l'identità delle persone in servizio giorno per giorno nonché l'orario effettuato da ogni componente.

Art. 5) Tutela dei lavoratori

L'impresa dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente arrecati alle persone o cose dell'Amia o di terzi in dipendenza di manchevolezze o negligenze nell'esecuzione della presente prestazione contrattuale. L'impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri operatori previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché contrattuali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'impresa si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri operatori, occupati nella prestazione oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono i lavori. L'impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e sino al loro rinnovo. Il suddetto obbligo vincola l'impresa anche se non sia aderente ad associazione di categoria stipulante, o receda da essa nel corso di esecuzione del contratto. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, da chiunque accertata, l'AMIA VERONA S.p.A., ferme restando le responsabilità di legge in materia, metterà a disposizione delle competenti autorità il deposito cauzionale previsto al successivo art. 13 a garanzia del soddisfacimento dei diritti dei lavoratori e del regolare assolvimento degli obblighi dell'impresa. L'impresa non può opporre eccezioni all'Amia per l'utilizzo totale o parziale del deposito cauzionale per i motivi sopra accennati.

Art. 6) Adempimenti relativi alla sicurezza

L'impresa appaltatrice è inoltre tenuta alla rigorosa osservanza di tutte le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni e, tra l'altro, di quelle previste dal D.Lgs. n° 81/08.

La stessa sarà tenuta alla compilazione del "Verbale di riunione per la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra ditte" ed a produrre, eventualmente, ogni altro documento espressamente previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza nonché richiesto dalla S.A.

Art. 7) Poteri di verifica e controllo

Amia Verona S.p.A., attraverso propri funzionari, in coordinamento con il responsabile di cantiere dell'appaltatrice, effettuerà controlli, senza con ciò sostituirsi agli obblighi propri del dirigente/preposto dell'appaltatrice, per verificare la rispondenza delle operazioni condotte dal personale impiegato rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato, nel successivo contratto e nelle norme vigenti in materia. L'AMIA VERONA S.p.A. si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare controlli presso gli enti preposti, allo scopo di verificare la regolare tenuta dei libri paga, matricola e la corretta applicazione del C.C.N.L. per quanto attiene il trattamento economico e normativo del personale impiegato, come pure il rispetto delle norme di sicurezza. L'impresa, dovrà fornire ad AMIA VERONA S.p.A., su semplice richiesta, tutta la documentazione che la stessa riterrà necessaria per accertare la corretta applicazione delle suddette norme. La mancata o ritardata produzione dei documenti innanzi citati, come pure l'accertamento di reiterate inadempienze inerenti le presenti disposizioni, saranno motivo di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere. Si sottolinea che la mancata soddisfazione delle condizioni innanzi citate non consentirà il regolare pagamento delle fatture.

Art. 8) Penali

In caso di riscontrate inadempienze da parte dell'impresa ad uniformarsi agli obblighi contrattuali, sarà facoltà dell'Amia disporre l'applicazione delle seguenti penalità:

A) in caso di mancata consegna dei verbali di sopralluogo entro due giorni dallo stesso, sarà applicata la penale di € 100,00 ogni ulteriore giorno di ritardo.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, o in alternativa ad emettere apposita fattura di vendita.

Art. 9) Risoluzione del contratto

Dopo tre inadempienze (anche non consecutive) segnalate per iscritto, Amia potrà procedere alla risoluzione del contratto, escutendo la cauzione definitiva. L'Appaltante si riserva altresì il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) scioglimento, cessazione, fallimento dell'Appaltatore;
- b) dopo la terza contestazione scritta e conseguente formale diffida ad adempiere, ai sensi dell'art.1454 c.c.;
- c) qualora l'Appaltatore, nell'esecuzione del contratto, si renda colpevole di frodi;
- d) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile;
- e) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto.

E' altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale in essere l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 10) Modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura fine mese mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136.

Ciascuna fattura mensile dovrà riportare il numero CIG.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo

105 del decreto medesimo, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare;
- carichi sospesi Equitalia;
- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

L'appaltatore dovrà fornire all'appaltante, ove richiesto, un rapportino giornaliero sulle attività svolte e sulla presenza del proprio personale sull'impianto.

A fine di ogni mese, ove richiesto, sarà redatta la contabilità con l'emissione di estratto conto che verrà siglato in contraddittorio con la ditta.

Art. 11) Anticipazioni

Trova applicazione l'ex art. 35 del D.Lgs.50/2016.

Art. 12) Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla S.A. ed alla Prefettura-U.T.G. della Provincia della S.A. della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 13) Garanzie

A) Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, l'appaltatore, ai fini della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% del valore a base di gara, avente validità per tutto il tempo contrattualmente previsto.

La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.

La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e la stazione appaltante ha facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

B) ASSICURAZIONE R.C. TERZI

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro per RCT e con il limite di euro 1.500.000 per RCO, per sinistro e per persona. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore. L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentiranno di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

Art. 14) Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 1260, comma 2, del codice civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del committente.

Art. 15) Divieto di cessione del contratto, cessione dell'Azienda

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc.

Art. 16) Osservanza delle prescrizioni d'invito, moduli d'offerta, leggi, norme e regolamenti

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nella documentazione di invito e suoi allegati, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione. Per quanto non previsto nella presente documentazione di invito, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali e regionali in materia.

Art. 17) Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione del servizio prevista nel presente documento, il foro competente è quello di Verona ed è esclusa la competenza arbitrale ai sensi dell'art. 241, comma 1 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Art. 18) Trattamento dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 "GDPR"

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente appalto, le parti si impegnano al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Amia Verona S.p.a. in qualità di titolare del trattamento dei propri dati personali designerà con atto allegato al contratto l'Aggiudicatario quale responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR.

L'Aggiudicatario dichiara di essere in possesso dei requisiti di legge, esperienza, capacità ed affidabilità tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Qualora occorra, l'Aggiudicatario potrà nominare un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività previste dal contratto; in tale eventualità dovrà far preventivamente autorizzare il conferimento di tale incarico ad amia.

L'ulteriore responsabile sarà soggetto agli stessi obblighi derivanti dal contratto e dall'atto di designazione cui sarà sottoposto l'Aggiudicatario, che manterrà in ogni caso l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi degli altri responsabili eventualmente nominati.

Art. 19) – Revisione dei prezzi

Sono applicabili le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106."

Art. 20) – recesso

Amia Verona Spa si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo per tutta la durata contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore dell'affidatario per il recesso.

In caso di recesso dell'affidatario, la stazione appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

Art. 21) - riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

Art. 22) – domicilio e recapito dell'impresa

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax, posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con l'ufficio competente di Amia, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Art. 23) – spese contrattuali

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

L'eventuale documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982 n° 955.

Art. 24) - osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

Art. 25) – modalità di partecipazione e criteri di assegnazione dell'appalto

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.

Art. 26) – documentazione a corredo del contratto

Prima della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà produrre la seguente documentazione:

- ✓ Dichiarazione con allegato elenco del personale impiegato nell'appalto
- ✓ Fotocopia UNILAV del personale già in forza
- ✓ Matricola INPS
- ✓ Posizione INAIL con relativa voce di tariffa e tasso del premio
- ✓ Eventuali altre posizioni in Fondi previdenziali e assistenziali
- ✓ Cauzione definitiva
- ✓ Documentazione relativa alla sicurezza
- ✓ Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 27) – Revisione dei prezzi

Sono applicabili le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106."

Art. 28) – riservatezza

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Ennio Cozzolotto)**